Con la **Legge n.136 17 dicembre 2018** si è risolta la vicenda delle *sanzioni per gli assegni privi di clausola di non trasferibilità*, la quale ha interessato, nel corso dell'anno, diverse migliaia di correntisti bancari. *Ricordiamo che la norma 49 Dlgs.231/07 (avente scopo il contrasto al riciclaggio di denaro sporco) imponeva che gli assegni superiori a 5mila euro (soglia successivamente portata a 12.500 euro e definitivamente a mille euro con l'art.3 Dlgs.90/2017) recassero stampigliata la dicitura "non trasferibile"*.

Moltissimi correntisti (almeno alcune migliaia) nel frattempo avevano utilizzato (per lo più per spese occasionali) assegni privi della clausola stampigliata negli assegni stessi. Quando gli assegni furono portati all'incasso è scattata la sanzione **ex art.49 Dlgs.231/07**, cioè una sanzione pecuniaria da 3mila a 50mila euro irrogata dalle **Ragionerie territoriali di Stato**. Sanzione a carico sia dell'**emettitore** (colui che aveva utilizzato l'assegno per pagare il debito) sia a carico del **beneficiario** (il creditore che aveva materialmente portato all'incasso l'assegno). Quindi gli assegni privi di tale clausola e di importi superiori ai mille euro, rischiavano una sanzione (doppia) fino a 50mila euro.

Successivamente le **raccomandate** del **Ministero dell'Economia** suggerivano agli interessati di pagare un importo ridotto (6mila euro per ognuno) entro 60 giorni. Ciò ha generato forti perplessità (**anche da parte della nostra Organizzazione**) sia per l'imprevedibilità della sanzione (*utilizzo di carnet emessi dalle Banche prima del 2017*) sia per la duplicità dei "colpevoli" (debitore e creditore ritenuti entrambi presunti colpevoli di riciclaggio.

Oggi, con l'aggiunta dell'**art.9bis Legge 119/2018**, si prevede, per assegni di importi inferiori a 30mila euro, una sanzione minima (per entrambi i soggetti) pari al 10% dell'importo trasferito. Sia il *debitore* che il *creditore* possono agire in maniera autonoma per sanare il proprio debito con lo Stato, indipendentemente uno dall'altro. Il pagamento *può avvenire se (art.67 Dlgs.231/07) non vi siano circostanze che facciano ipotizzare un'operazione di riciclaggio, desumibile dalla natura dell'attività svolta e dalle dimensioni economiche dei soggetti coinvolti.* Quindi, se l'assegno "trasferibile" è stato utilizzato (come nella stragrande maggioranza dei casi) per pagamenti occasionali e documentati (*acquisti di veicoli, spese mediche, donazioni a parenti)* è possibile contare su di una sanzione ridotta del 10 per cento. Attenzione: *è comunque necessario attendere che il Mef determini l'importo dovuto, sulla base di una specifica domanda che gli interessati dovranno inviare alla Ragioneria territoriale dello Stato, dimostrando i motivi di pagamento e l'assenza di finalità di riciclaggio.*